




COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'

(Provincia di Arezzo)



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Ufficio Lavori Pubblici

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – NORME PRELIMINARI

ART. 1-Riferimenti normativi e Oggetto

ART. 2-Definizioni

ART. 3-Responsabilità

ART. 4-Servizi gratuiti e a pagamento

ART. 5-Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 6-Depositi di osservazione e obitori

CAPO III – FERETRI

ART. 7-Deposizione della salma nel feretro

ART. 8-Verifica e chiusura dei feretri

ART. 9-Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

ART. 10-Targhetta di riconoscimento

ART. 11-Modalità del trasporto e percorso

ART. 12-Norme generali per i trasporti

ART. 13-Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento e cremazione

ART. 14-Trasporto di resti

ART. 15-Trasporto e sepolture a carico del Comune

ART. 16-Ricevimento salme

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

ART. 17-Elenco cimiteri

ART. 18-Disposizioni generali-Vigilanza

ART. 19-Reparti speciali nel cimitero

ART. 20-Criteri di assegnazione

ART. 21-Modalità di pagamento

CAPO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 22-Piano regolatore cimiteriale

CAPO III – SEPOLTURE

ART. 23-Sepolturegratuite

ART. 24-Sepolture a pagamento

CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART. 25-Deposito**
- ART. 26-Inumazione**
- ART. 27-Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni**
- ART. 28-Tumulazione**
- ART. 29-Tumulazione provvisoria**
- ART. 30-Traslazione**

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 31-Esumazioni ordinarie**
- ART. 32-Avvvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**
- ART. 33-Esumazione straordinaria**
- ART. 34-Estumulazioni Ordinarie e Straordinarie**
- ART. 35-Raccolta dei resti ossei**
- ART. 36-Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi**
- ART. 37-Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario**
- ART. 38-Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali**
- ART. 39-Oggetto da recuperare**

CAPO VI – CREMAZIONE

- ART. 40-Cremazioni**

CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI

- ART. 41-Orario**
- ART. 42-Disciplinazione dell'ingresso e circolazione veicoli**
- ART. 43-Norme di comportamento all'interno dei cimiteri**
- ART. 44-Manifestazioni**
- ART. 45-Divieto di attività commerciali**
- ART. 46-Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe**
- ART. 47-Coltivazione di fiori ed arbusti**
- ART. 48-Riti funebri**
- ART. 49-Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni**

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- ART. 50-Concessioni per sepolture private**
- ART. 51-Durata e decorrenza delle concessioni**
- ART. 52-Modalità di concessione**
- ART. 53-Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti**
- ART. 54-Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private**
- ART. 55-Manutenzione**

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- ART. 56-Cessazione della sepoltura**
- ART. 57-Cessazione della concessione**
- ART. 58-Divisione e subentri**
- ART. 59-Rinuncia a concessione a tempo determinato**
- ART. 60-Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità**

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- ART. 61-Revoca**
- ART. 62-Decadenza**
- ART. 63-Provvedimenti conseguenti la decadenza**
- ART. 64-Estinzione**

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- ART. 65-Esecuzione opere ed accesso al cimitero**
- ART. 66-Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

- ART. 67-Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti**
- ART. 68-Registro delle operazioni cimiteriali**
- ART. 69-Schedario dei defunti**

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

- ART. 70-Efficacia delle disposizioni del Regolamento**
- ART. 71-Autorizzazione e cautele**
- ART. 72-Responsabili dei Servizi di Polizia mortuaria**
- ART. 73-Concessioni pregresse-Mutamento del rapporto concessorio e rinunce**
- ART. 74-Disposizioni finali**
- ART. 75-Entrata in vigore**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 - Riferimenti Normativi e Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvate con R.D. n. 1265 del 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002, del D.P.R. n. 254 del 10/07/2003 e della Legge Regionale della Toscana n. 18 del 4.4.2007 e successive integrazione e modificazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2 - Definizioni

1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre,
 - per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione,
 - per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba,
 - per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero,
 - per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra,
 - per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo,
 - per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni, estumulazioni e cremazioni in assenza di apposite nicchie cinerarie,
 - per ossario comune si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione,
 - per nicchia cineraria si intende un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni alla quale è equiparata la celletta-ossario;
 - per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione, a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

ARTICOLO 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
 - L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.
 - Copia del presente Regolamento.
 - L'elenco dei campi e dei loculi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
 - Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito dei Cimiteri comunali, nei casi previsti dall'art. 12 del D.P.R. 1990/285
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'Autorità Giudiziaria,
3. Nel deposito di osservazione, è permessa la permanenza dei familiari o da chi ne assume le veci, previa autorizzazione.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
5. La sorveglianza è esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

ARTICOLO 8 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

ARTICOLO 9 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90.

Per l'inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
- I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 30 anni, ai sensi del successivo art. 34, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la tumulazione:

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).
- Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia da o per l'estero.
- Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
È sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.
- Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).
- Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Dirigente del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.U.S.L. n. 8 che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).

- Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.
- Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
- In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ARTICOLO 10 - Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 11 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con apposita ordinanza (art. 22 D.P.R. 285/90).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione, dall'obitorio o camera mortuaria il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ARTICOLO 12 - Norme generali per i trasporti

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte all'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.
2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2, è titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente all'interno della Regione Toscana.
4. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
5. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
6. Il trasporto di cadavere è autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione.
7. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è necessario l'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del DPR 285/1990; nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del DPR 285/1990, può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.
8. All'atto di chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli incaricati al trasporto che ne attestano l'esecuzione
9. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla L.R. n. 18 del 4.4.2007.

ARTICOLO 13 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, tramite il Dirigente del Servizio deve essere correlato dai seguenti documenti:
 - Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. 1.2. Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile della A.U.S.L. competente ai sensi degli art. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90.
 - Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

ARTICOLO 14 - Trasporto di resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Dirigente del Servizio incaricato.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

ARTICOLO 15 - Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico, del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.

ARTICOLO 16 - Ricevimento Salme

1. Ai sensi degli artt. n° 22 e n° 51 del D.P.R. n° 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso i Cimiteri del Comune di Castelfranco Piandiscò, ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 9 comma 1.3 del presente regolamento.
3. Il servizio di seppellimento non è effettuato nei giorni festivi qualora sia data notizia del decesso all'Ufficio URP dopo le ore 12,30 del pre-festivo salvo il caso di due o più festività consecutive ed altre situazioni eccezionali che presentano problemi di ordine igienico-sanitario.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 17 -Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei Cimiteri di :
 - Castelfranco di Sopra,
 - Pian di Scò,
 - Faella,

e nei Cimiteri rurali di :

 - San Miniato,
 - Montecarelli,
 - Pulicciano,
 - Lama/Calligiano,
 - Certignano,
 - San Michele.

ARTICOLO 18 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Dirigente del Servizio Tecnico incaricato. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Castelfranco Piandiscò.

ARTICOLO 19 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico. (art. 100 D.P.R. 285/90).
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ARTICOLO 20 - Criteri di assegnazione

1. Per ottenere la concessione gli interessati, o chi per essi autorizzati, dovranno presentare richiesta al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta-ossario, ecc.) e sua individuazione nel cimitero con la precisazione che per i loculi e le cellette-ossario verrà seguita la prassi dell'assegnazione nel rispetto della numerazione progressiva degli stessi. Le concessioni verranno eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo del comune.
2. Le concessioni dei loculi e degli ossari sono fatte solo in caso di morte in presenza di resti mortali.
3. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.
4. Qualora si verifichi una mancanza di loculi nei Cimiteri Principali, si potranno effettuare tumulazioni provvisorie nei cimiteri rurali. Al momento della disponibilità di loculi le salme dovranno essere traslate d'ufficio nei Cimiteri Principali. La stessa procedura dovrà essere seguita, all'inverso, qualora si verifichi mancanza di loculi nei Cimiteri rurali.

ART. 21 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma presso gli sportelli URP della sede di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò.

CAPO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 22 - Piano regolatore cimiteriale

1. Ai sensi dell'art.338 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n.1265, così come modificato dall'art.28, c.1, della Legge n.166/2002, il Consiglio Comunale può adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L., applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resinoti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;
- g) Della individuazione di aree destinate a cinerario comune di cui all'art. 80. comma 6, del D.P.R. 285/1990;

4. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) ossario comune;
- c) cinerario comune.

5. Possono inoltre essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- d) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- e) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- f) tumulazioni individuali (loculi);
- g) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (cappelle) o loculi plurimi;
- h) cellette ossario;
- i) cellette cinerarie.

6. Ogni cinque anni saranno aggiornate le planimetrie generali di ciascun cimitero ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n.285/90 o quando siano creati nuovi cimiteri o apportato significative modifiche a quelli esistenti

CAPO III ACCOGLIMENTO SALME E SEPOLTURE

ARTICOLO 23 – Accoglimento Salme

Nei cimiteri comunali di Castelfranco Piandiscò devono essere ricevute le salme quando non venga richiesta altra destinazione :

- a. Cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza,
- b. I cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita la residenza,
- c. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso,
- d. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del DPR 285/90,

- e. I cadaveri di persone non residenti ma appartenenti a parrocchie con sede nel Comune di Castelfranco Piandiscò,
- f. I cadaveri di persone che sono nate nel Comune o vi abbiamo risieduto per un periodo di almeno 5 anni,
- g. I cadaveri di persone che hanno manifestato in vita la volontà di ricongiungimento a familiari già tumulati nel cimitero fino al 2° grado di parentela,
- h. I cadaveri di persone con familiari residenti alla data della morte, fino al 2° grado di parentela,
- i. I resti mortali delle persone sopra elencate.

ARTICOLO 24 - Sepulture Gratuite e a Pagamento

- 1. Le sepolture gratuite (intendendosi tali, quelle sepolture, per le quali non è previsto il pagamento di una concessione) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni, e nei reparti per gli indecomposti.
- 2. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dalla Giunta Comunale sono i loculi, i sarcofagi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, i lotti di terreno destinati a cappella gentilizia o loculi a terra.

CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 25 - Deposito

- 1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso gli ambienti esistenti nei vari cimiteri del Comune.

ARTICOLO 26 – Inumazione

- 1. Le spulture ad inumazione sono effettuate negli appositi campi e sono specificatamente descritte dal Capo XIV del D.P.R. 285/90. Tali sepolture sono effettuate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- 2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.
I privati cittadini possono apporre sopra il feretro inumato lapidi, croci, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti come meglio descritto all'art.49 del presente regolamento.

ARTICOLO 27 - Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni

- 1. Nell'ambito del Piano Regolatore cimiteriale possono essere previsti campi comuni distinti per le diverse destinazioni:
 - 1.1. Inumazioni ordinarie decennali.
 - 1.2. Inumazioni straordinarie quinquennali a seguito di estumulazioni.
 - 1.3. Inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni.
 - 1.4. Inumazioni ordinarie di arti.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90

ARTICOLO 28 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 20 del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93
5. È consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro, (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

ARTICOLO 29 - Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
 - 1.1. Il Dirigente del Servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone eventualmente stabilito, nei seguenti casi:
 - 1.1.1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.
 - 1.1.2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione
 - 1.1.3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. Per le tumulazioni provvisorie di cui ai commi 1.1.2 e 1.1.3, possono essere individuati un numero, adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste.
3. Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione in sepolture private, di cui al comma 1.1.2 e 1.1.3, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo, secondo i criteri del successivo art. 54 del presente regolamento, tra quelli disponibili.
4. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla G.M.
5. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.
6. Le tumulazioni provvisorie ai commi 1.1.2 e 1.1.3 del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.
7. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.
8. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione di quelle al comma 1.1.1, del presente articolo.

ARTICOLO 30 – Traslazione

1. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri Comunali e fuori dal Comune di Castelfranco Piandiscò.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 31 - Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).
2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate tutto l'anno.

ARTICOLO 32 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Al momento in cui si ravvisi la necessità di disporre l'esumazione di salme al fine del reperimento di posti ovvero per qualsiasi altra motivata necessità da espletare nel provvedimento che le dispone, il competente Ufficio Tecnico Comunale individuerà il settore del cimitero ed i nominativi sui quali intervenire, adottando, quale criterio prioritario di esumazione, l'anzianità del decesso del defunto. L'avviso contenente i nominativi delle salme soggette ad esumazione sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 60 giorni, nonché, a cura del custode e sotto la responsabilità del responsabile del competente ufficio tecnico comunale, presso i cimiteri, ben visibile, a margine del settore dei campi comuni interessati dal turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari di prendere contatti con l'Ufficio Tecnico Comunale.
Il responsabile del competente Ufficio Tecnico Comunale individua le ulteriori misure ritenute opportune per assicurare la conoscenza dell'esumazione da parte dei familiari.
Trascorsi i 60 giorni, l'Amministrazione potrà dare inizio alle procedure di esumazione, senza ulteriore avviso.
2. Le esumazioni ordinarie, si eseguono non prima di un decennio dalla inumazione.
3. Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.
4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte e depositate :
 - nell'ossario comune, a cura e spese dell'Amministrazione, se coloro che vi abbiano interesse non ne facciano richiesta di altra destinazione;
 - in cellette ossario posti all'interno dei cimiteri comunali, in questo caso il costo del contenitore dei resti mortali e dell'ossario sono a carico dei familiari. E' concesso altresì il deposito in loculo di familiare già tumulato nel cimitero.

ARTICOLO 33 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre,
 - quando trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.U.S.L. 8 Zona Valdarno o di personale tecnico delegato dall'Unità Sanitaria.

ARTICOLO 34 – Estumulazioni Ordinarie e Straordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della Concessione a tempo determinato (35 anni).
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
Prima di procedere alle operazioni di estumulazione il competente Ufficio Tecnico Comunale predisporrà avviso contenente i nominativi delle salme soggette ad estumulazione e sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, nonchè, a cura del custode e sotto la responsabilità del responsabile del competente ufficio tecnico comunale, presso i cimiteri, ben visibile, a margine dei loculi interessati dal turno di estumulazione ordinaria, con invito, ai familiari di prendere contatti con l'Ufficio Tecnico Comunale.
Il responsabile del competente Ufficio Tecnico Comunale individua le ulteriori misure ritenute opportune per assicurare la conoscenza dell'esumazione da parte dei familiari.
Trascorsi i 30 giorni, l'Amministrazione potrà dare inizio alle procedure di esumazione, senza ulteriore avviso.
4. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei trenta anni della concessione :
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90);
 - a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Dirigente del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90);
5. Tutte le estumulazioni devono essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
6. Secondo quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, è consentita l'estumulazione di feretri per essere trasferiti in altro loculo nello stesso cimitero o in altro cimitero comunale. In tal caso il loculo oggetto di estumulazione ritorna nella disponibilità del Comune senza che sia riconosciuta alcuna undennità di rimborso per la consegna anticipata.
7. È altresì consentito, l'inserimento in un loculo di apposite urne cinerarie o urne contenenti resti mortali precedentemente esumati o estumulati, previo versamento del relativo diritto previsto.

ARTICOLO 35 - Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. I resti ossei possono altresì, a richiesta degli interessati, essere inseriti in loculo o in sepoltura a terra per essere unito ad un congiunto nel momento in cui si sia verificato il decesso di quest'ultimo.
4. A richiesta degli aventi diritto i resti ossei possono essere avviati a cremazione.

ARTICOLO 36 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di 10 anni per l'inumazione e 20 anni per la tumulazione, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
 - 2.1. Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere,
 - 2.2. Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
 - 2.3. Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
 - 3.1. Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa). Qualora la consistenza dei resti mortali non permetta la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
 - 3.2. Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco (qualora la consistenza dei resti mortali non permetta la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, almeno fino a quando non verrà adottato il regolamento previsto dall'art. 3 della legge n° 130/01

6. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
 - 7.1. 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
 - 7.2. 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.
9. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte i Responsabili dei Servizi competenti rilasciano delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

ARTICOLO 37 - Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.

1. È richiesta la presenza del Personale Sanitario della A.U.S.L. 8, Zona Valdarno oltre a quelli già previsti dall'art. 34 anche nel caso di risanamento tombe.

ARTICOLO 38 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

ARTICOLO 39 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero o presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali e saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO VI CREMAZIONE

ARTICOLO 40 – Cremazioni

1. Il presente capo disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 e della L.R. n.66 del 12.11.2013 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n°10/98;

Il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente per procedere alla cremazione, occorre avvalersi di impianti funzionanti in altri Comuni. Il pagamento è a carico dei familiari.

2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune nel quale è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà del defunto o in mancanza di questa dai suoi familiari ai sensi dell'art.3 della Legge 130/2001. L'autorizzazione indica gli eventuali affidatari dell'urna cineraria. Il soggetto affidatario può essere qualunque persona, ente o associazione scelta dal defunto o dai familiari.

Il soggetto affidatario sottoscrive il documento previsto dall'art.81 DPR 285/90 in cui viene indicato il luogo di destinazione dell'urna cineraria. Tale atto conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso costituisce documento accompagnatorio per il trasporto delle ceneri. Il trasporto non è soggetto alle misure precauzionali di igiene previste per le salme salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.

E' possibile rinunciare all'affidamento delle ceneri da parte della persona designata, previa dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune. In caso di rinuncia si applicano del disposizioni dell'art.80 DPR 285/90.

3. La dispersione delle ceneri. I Servizi Demografici del Comune, conformemente alle disposizioni della L.R. 29\2004 e della L.R. 66/13, nelle persone degli Ufficiali di Stato Civile, concedono all'avente titolo, che ne faccia richiesta l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri. L'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelfranco Piandiscò è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel comune di Castelfranco Piandiscò e/o di coloro le cui ceneri vengano disperse nel Comune.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001, e precisamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Nel caso in cui la dispersione avvenga in un comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso occorre acquisire il nulla osta del comune che ha autorizzato la cremazione e del comune in cui verranno disperse le ceneri.

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990 (se presente);
- nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale (se presente);
- in mare, nei laghi e nei fiumi;
- in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

- in aree private, fuori dal centro abitato.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

4. Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04, deve presentare al Sindaco istanza nella quale devono essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, e l'indicazione del titolo alla dispersione.

b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto e' da cremare, se e' stato cremato, quando e dove .

c) il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volonta' del defunto alla dispersione delle ceneri , di cui deve essere consegnata copia conforme.

d) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 66 del 12 novembre 2013, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata e le modalità di smaltimento della medesima nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente. Il luogo della dispersione, ove non scelto dal defunto, e' scelto dall'avente titolo alla dispersione.

e) l'Autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale;

f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna per la dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Conservazione delle ceneri

La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'Art. 3, comma 1, della lettera d) della legge n. 130/2001, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale.

L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

In ogni caso di affidamento personale l'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.

Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite nei cimiteri del Comune di Castelfranco Piandiscò, previa comunicazione all'ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.

Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.

6. Senso comunitario della morte. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge R.T. 29/04, é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto, su richiesta dei familiari. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 41- Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco, attualmente disciplinato dal presente articolo
2. L'avviso di chiusura è segnalato da appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
3. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.

CIMITERO PRINCIPALE E CIMITERI RURALI

Apertura tutti i giorni, feriali e festivi con il seguente orario :

Invernale :	dal 1 ottobre al 31 marzo	- orario 7.00 – 18.00.
Estivo :	dal 1 aprile al 30 settembre	- orario 6.00 – 20.00

Il predetto orario potrà essere variato, secondo le necessità, con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 42 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile della custodia e della vigilanza non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.
2. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
3. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.
4. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:
 - 4.1. Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
 - 4.2. Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.
 - 4.3. A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
 - 4.4. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 43 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - 1.1. Fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce.
 - 1.2. Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.
 - 1.3. Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
 - 1.4. Introdurre oggetti irriverenti.
 - 1.5. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
 - 1.6. Consumare cibi e bevande
 - 1.7. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
 - 1.8. Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
 - 1.9. Rimuovere dalle tombe fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
 - 1.10. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
 - 1.11. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
 - 1.12. Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
 - 1.13. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
 - 1.14. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
 - 1.15. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
 - 1.16. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati. Può essere prevista l'apposizione da parte del personale addetto di indicazioni riguardo la temporanea zona di rispetto attorno al luogo dell'estumulazione e/o esumazione;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 44 – Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 45 - Divieto di attività commerciali

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi. I trasgressori potranno essere sanzionati con ammenda di €. 100,00 in caso di comprovata e inequivocabile responsabilità. Il Sindaco con propria ordinanza può aggiornare e disporre

ARTICOLO 46- Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione agli Uffici Cimiteriali.
2. L'esecuzione dei lavori è consentita durante l'orario di apertura dei cimiteri come sopra specificato.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
4. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese, non potranno all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di alcun genere.
5. È vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
6. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
7. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, le imprese potranno entrare con un veicolo nei Cimiteri.

ARTICOLO 47 - Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia (a concessione), è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o albero d'alto fusto.
2. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 48 - Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

ARTICOLO 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti.

6. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero.
7. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
10. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
11. La lapide dovrà avere dimensioni esterne massime di cm. 80 x 180.
12. L'altezza massima della quota finita del pavimento del lapidone orizzontale è di cm. 20.
13. L'installazione della lapide dovrà avvenire rispettando gli allineamenti con la altre lapidi esistenti.
14. Il montaggio dovrà essere realizzato o mediante la messa in opera di n.° 2 travetti in cls (testa e piedi) o mediante una lastra in cls. In entrambe le soluzioni, i supporti in cls non dovranno sporgere dalla quota finita del terreno.
15. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.
16. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.
17. Nelle sepolture ad inumazione è vietata la sovrapposizione di feretri.
18. Si consiglia la posa in opera del monumento dopo trascorsi 7 (sette) mesi dalla data di inumazione; nel caso in cui questo venisse montato non rispettando tale periodo e si dovessero verificare movimenti, il nuovo posizionamento in opera del monumento dovrà essere eseguito a cura e spese dei familiari del defunto.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 50 - Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, l'uso di aree e/o costruzioni private di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
 - 1.1. Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.);
 - 1.2. Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti), cappelle gentilizie;
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune

5. L'atto di concessione deve indicare:
 - 5.1. La natura della concessione e la sua identificazione.
 - 5.2. L'inizio e la fine della concessione
 - 5.3. La durata.
 - 5.4. La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore), concessionaria/e.
 - 5.5. Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
 - 5.6. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
 - 5.7. I loculi ecc. sono realizzati dal comune tenendo conto delle specifiche norme vigenti
 - 5.8. Le cappelle gentilizie e le costruzioni delle tombe in aree concesse in uso sono realizzate dal privato.

ARTICOLO 51 - Durata e Decorrenza delle Concessioni

1. Le concessioni di cui all'art. 50 sono a tempo determinato ed hanno la seguente durata :
 - a) Concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali: anni 35 decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione;
 - b) Concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture doppie : anni 50 decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione;
 - c) Concessione di cellette-ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa o di resti: anni 35 decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione;
 - d) Concessione di aree privilegiate per costruzione di tombe monumentali o cappelle familiari: anni 99 decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione.
2. La durata dei contratti in essere alla data di approvazione del presente Regolamento resta invariata.
3. Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata conformemente a quanto dettato dagli art. 86 - 87 - 88 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, quindi gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione una celletta-ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione.
4. Allo scadere della concessione dei loculi, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'estumulazione della salma.

ARTICOLO 52 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 1 dell'art. 52, può concedersi solo in presenza:
 - 1.1. Di salma per i loculi,
 - 1.2. Di resti ossei per le cellette ossario,
 - 1.3. Di ceneri per le nicchie per urne cinerarie, in mancanza di queste è possibile utilizzare gli ossari.
2. Per l'assegnazione dei loculi si procederà esaurendo le zone definite.
3. Ultimati gli spazi individuati, verranno indicate dal Dirigente competente, quali altre aree dovranno essere concesse di volta in volta.
4. L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, a seconda delle disponibilità verificata nelle varie schiere.
5. La concessione delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, nei vari tipi di cui al secondo comma 1 punto 2 dell'art.50, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 53 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

1. Una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate.
2. Il Dirigente responsabile, provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

ARTICOLO 54 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private Realizzazione a cura dei privati

1. La tumulazione nella tomba o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi, delle nuore.
2. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
3. Il diritto di sepolcro è, per altro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il 4° grado.
4. Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
5. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.

ARTICOLO 55 – Manutenzione

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le sepolture per famiglie, cappelle gentilizie, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione, fermo restando a carico del Comune la manutenzione straordinaria. Nel caso delle cappelle gentilizie la manutenzione straordinaria spetta ai concessionari.
2. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 56 - Cessazione della sepoltura

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

ARTICOLO 57 - Cessazione della concessione

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ARTICOLO 58 - Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata (cappella gentilizia, tombe a terra ecc), i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. Trascorso il termine di tre anni senza che gli eventuali interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato.
2. Nel caso in cui la stessa risulti mai stata utilizzata spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% del corrispettivo pagato.
3. Nel caso in cui la sepoltura venga utilizzata anche per poco tempo al concessionario non sarà riconosciuto alcun indennizzo.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 60 - Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di manufatti costruiti dal Comune in uso perpetuo.
 - 1.1. Al rinunciante non spetterà alcun indennizzo.
 - 1.2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 61 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà

concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 62 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - 1.1. Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.
 - 1.2. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
 - 1.3. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
 - 1.4. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati,
 - 1.5. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 30 anni.
 - 1.5. Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
 - 1.6. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione,
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai commi 1.5, 1.6 e 1.7 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 63 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 64 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 65 - Esecuzione opere ed accesso al cimitero

1. Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente art. 3, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. È comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 66 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
 - 1.1. A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
 - 1.2. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
 - 1.3. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
 - 2.1. Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
 - 2.2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
 - 2.3. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
 - 2.4. Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
 - 2.5. Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 67 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita e perpetua di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno, artistiche, culturali o per servizi resi alla comunità.

ARTICOLO 68 - Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ARTICOLO 69 - Schedario dei defunti

1. È istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. Lo schedario, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:
 - 2.1. Le generalità del defunto,
 - 2.2. Il numero della sepoltura,
 - 2.3. Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 70 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Restano salvi di tempi occupazione dei manufatti previsti nei contratti precedenti.
3. I regolamenti comunali attualmente in vigore cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 71 - Autorizzazioni e Cautele

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 - 75 - 76 - 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza dell'Ufficio Servizi Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, (allegato 1).
2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 72 - Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria. Le concrete attività e responsabilità sono comunque determinate dalla organizzazione degli uffici e servizi fermo restando che all'Area Amministrativa compete il rilascio degli atti di concessione nonché tutte le incombenze di carattere burocratico, mentre all'Area tecnica compete la gestione del cimitero e di tutte le incombenze di carattere più strettamente tecnico compresa, comunque, la tenuta dei registri di cui all'art. 52 e 53 del DPR n. 285/92 e ss.mm.ii.
2. I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura del Dipartimento di prevenzione dell' A.U.S.L.. 8 Zona Valdarno.

ARTICOLO 73 - Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

1. Salvo quanto previsto dall'art. 75 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. La trasformazione è assentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.
2. Per quanto riguarda la concessione di loculi venduti in vita prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si disciplina che la durata della concessione decorre dalla data di tumulazione.
3. Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste dall'art. 58 del presente regolamento.
4. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemoriale, quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
5. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 74- Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al DPR n. 285 del 10.09.1990, al T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27.06.1934 n. 1264 e alla restante normativa vigente in materia.

ARTICOLO 75 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____

ALLEGATO 1

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile).

Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati". De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.

ASCENDENTI	IV Grado III Grado II Grado I Grado	Trisavi Bisnonni Nonni Genitori	II grado	Fratelli Sorelle
			III grado	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
DE CUIUS		COLLATERALI	IV grado	Prozii Pronipoti Primi cugini
			V grado	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
DISCENDENTI	I Grado II Grado III Grado IV Grado	Figli Nipoti (figli dei figli) Pronipoti Figli dei pronipoti	VI grado	Altri cugini

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

Parentela in linea retta:	Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in linea collaterale:	Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado. (art. 77 e 572 cc)